



STATUTO

COSTITUZIONE Art. 1: Il Circolo ARCI 'La Staffetta' costituito in Vecchiano, via Argine Vecchio 253, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro.

LOGO Art. 2: Il logo dell'associazione è il seguente: STAFF (lettering minimale composto di cinque lettere bianco/nero idealizzato e creato da Marco della Villa; Vedere Allegato uno).

SCOPO Art. 3: Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività ricreative-culturali e servizi. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune. Il circolo ARCI La Staffetta opera per lo sviluppo dei valori anche attraverso la collaborazione con altri soggetti operanti a Pisa e Provincia, in Toscana e nelle altre Regioni italiane ed europee. La tutela, la difesa, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo è l'elemento fondante dell'associazione culturale La Staffetta.

Art. 4: In particolare l'Associazione, sia in Italia sia all'estero, si propone:

1. di promuovere e stimolare la cultura alimentare ed enologica dei prodotti tipici, mediante l'organizzazione di manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione e aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici;
2. di attivare iniziative culturali nonché promuovere, organizzare e/o gestire scuole e/o corsi didattici culinari, artistici e sportivi anche in collaborazioni con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per facilitare l'inserimento della persona nella vita professionale, artistica e sportiva e quindi contribuire al miglioramento della persona e della qualità della vita;
3. di ingaggiare, assumere e/o scritturare cuochi, sommelier, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo e non all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
4. di partecipare, promuovere e gestire cicli di film, di videoproiezioni, mostre fotografiche e relativi corsi, concerti e altre iniziative a carattere musicale;
5. di organizzare e partecipare a manifestazioni ed eventi culturali mediante convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro, nonché attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere;
6. di offrire ai soci un luogo di ritrovo e di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero secondo varie modalità ed usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a disposizione dei soci;
7. di promuovere comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa.

8. di promuovere la cultura e la promozione dell' homebrewing e quindi della birra artigianale e dei suoi derivati alimentari, sia dal punto di vista didattico che tecnologico in tutte le fasi della filiera, dal campo alla tavola. Lo scambio di tale prodotto, è rivolta sia ai soci dell'associazione sia a cittadini in maniera esclusivamente gratuita.

9. di avanzare proposte agli Enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate del potere locale;

10. di partecipare a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale;

11. di ricercare sponsorizzazioni e pubblicità, utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia;

12. di promuovere iniziative di turismo culturale in Italia e all'estero, promuovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro habitat.

13. di promuovere il concetto di agricoltura naturale, sia in maniera didattica che in maniera pratica all'interno dell'associazione stessa, tenendo conto sempre di principi quali il rispetto della natura e l'utilizzo di tecniche colturali a basso impatto ambientale.

14. dotando, eventualmente, la propria sede sociale di servizio di somministrazione ai soci di alimenti e bevande;

15. acquistando beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applica l'art. 2659 del codice civile;

16. promuovendo discipline sportive legate al territorio locale e alla natura, organizzando eventi per promuovere tali discipline cercando al tempo stesso di salvaguardare e far conoscere il territorio dove queste discipline sportive hanno atto. In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. A tali fini essa provvede a raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Infine, l'Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con la Comunità Europea, lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.

I SOCI Art. 5: Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6: Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente

all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 7: E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale dell'Associazione ARCI ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Art. 8 : I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- a discutere e approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 9 : Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 10: La qualifica di socio si perde per decesso; mancato pagamento della quota sociale; dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; espulsione o radiazione.

Art. 11: Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà della Associazione; l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 12: Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 13: Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo; contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.



Art. 14: L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'esercizio deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore delega può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza nonché la consistenza finanziaria e le poste correttive che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 15 :La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

Art. 16 :Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.4 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO **Art. 17:** Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni socio.

Art. 18:L'assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 19 L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 20: Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo valgono le norme di cui all'articolo 28.

Art. 21 :L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 22 :L'assemblea generale dei soci approva le linee generali del programma di attività; approva il rendiconto annuale; delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo; elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei

Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione; nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI **Art. 23:** Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica due anni. È composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24: Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini soci e non soci in grado per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25: Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art. 26: Compiti del Consiglio Direttivo sono: eseguire le deliberazioni dell'assemblea; formulare programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; predisporre il rendiconto annuale; predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati; decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto; presentare all'Assemblea alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 27: Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la riezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del

Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

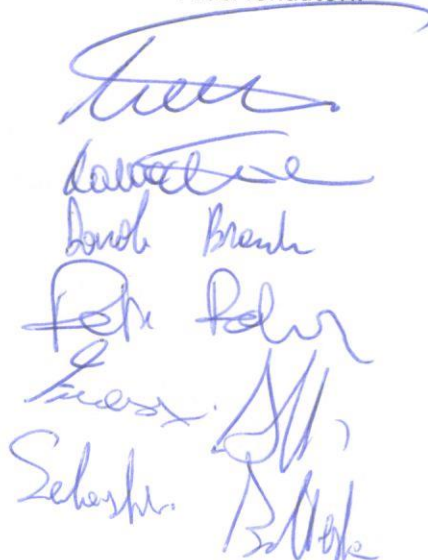
SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE Art. 28: La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività; per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e comunque per scopi di utilità generale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI Art. 29: Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.

Pisa li

6/4/13

I soci fondatori:



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

08 APR. 2013

Registrato 1376 SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE

~~Patrizia~~ MUSCARÀ

R. S. S. S. S.

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
del circolo arci "LA STAFFETTA APS"
(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Luglio, alle ore 21, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione LA STAFFETTA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 *(adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili)*;
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig Iannone Matteo il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig Francesco Bozza.

Il/la Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima *(od eventualmente seconda)* convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, *(con voto unanime/a maggioranza)*, delibera di approvare:

a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: **"LA STAFFETTA APS"**

b) gli articoli nn:

- art 2 comma 6
- art 2 comma 7
- art 3 comma 3
- art 3 comma 4
- art 3 comma 8

ELLE ENTRATE
OVINCIALE DI PISA
TERRITORIALE DI PISA
LUG. 2011

c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "PISA".

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Francesco B. H.

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

30 LUG. 2011

Registrato

1842

SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Patrizia MUSCATA

IL TECNICO ERARIALE
Pierluigi PERSI



DELLE ENTRATE
PROVINCIALE DI PISA
REGIONALE DI PISA
L. 201

Statuto "ARCI LA STAFFETTA APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "ARCI LA STAFFETTA APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in CALCI (PI) VIA DON MINZONI 29.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

Articolo 3

1) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare attivando iniziative culturali nonché promuovere, organizzare e/o gestire scuole e/o corsi didattici culinari, artistici e sportivi anche in collaborazioni con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e

del tempo libero, per facilitare l'inserimento della persona nella vita professionale, artistica e sportiva e quindi contribuire al miglioramento della persona e della qualità della vita;

- formazione universitaria e post-universitaria; in particolare attivando convenzioni con le Università sia per quanto concerne il tirocinio formativo universitario, sia attuando percorsi didattici in collaborazione con i docenti su temi quali la filiera agroalimentare, la nutraceutica, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere in generale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; promuovendo e attivando percorsi di ricerca sia a livello universitario che postuniversitario sempre sui temi riportati sopra con un occhio di riguardo alla green economy, alla sicurezza alimentare e alla nutraceutica.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, concerti e altre iniziative a carattere musicale; di organizzare e partecipare a manifestazioni ed eventi culturali mediante convegni, conference, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro, nonché attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere.
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso la promozione della cultura alimentare e dei prodotti tipici, mediante l'organizzazione di manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione e aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici; di promuovere iniziative di turismo culturale in Italia e all'estero, promuovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro habitat.
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; in particolare l'associazione si propone di promuovere la cultura della filiera agroalimentare e dei suoi derivati sia dal punto di vista didattico che tecnologico in tutte le fasi della filiera, dal campo alla tavola.
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106; per gli svantaggiati in generale in particolare i detenuti per far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento.
- attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;
- attività ricreative e di socializzazione per anziani;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
- attività di educazione alla cittadinanza;
- attività formative, educative, divulgative sulla storia contemporanea, la Resistenza, il regime fascista nonché sulla Costituzione Italiana e sui contenuti;
- promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali teatro, musica, presentazione di libri, film.
- promozione e sviluppo delle reti di comunità;
- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;
- attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
- promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, organizzazione di eventi sportivi nelle discipline del calcio e del ciclismo.
- Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

DELIBERATE
SALA DI PISA
SALA DI PISA

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/le Soci/e

Articolo 5

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del vConsiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

SEGRETERIA
C.A.B. 18847E
LE DI PISA
PISA

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria] almeno quindici giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico].

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e

- viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/Ile Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/Ile soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

I/Ile Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai $\frac{2}{3}$ dei/Ile Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/Ile componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/Ile soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

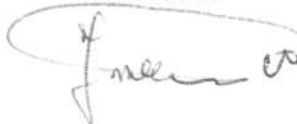
Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Segretario

Francesco Betta

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

30 LUG. 2019

Registrato

1842

SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Patrizia MUSCATA

